

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

140° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MARZO 2000

---

**Presidenza del presidente PINTO**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	<i>Pag. 2, 4, 7 e passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	4, 9, 14
BOSI (CCD) . . . . .	18
* BUCCIERO (AN) . . . . .	6
GRECO (Forza Italia) . . . . .	11

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

---

*I lavori hanno inizio alle ore 11,45.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dal senatore Bucciero.

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, come note, le interrogazioni nn. 4-15630, 4-15666, 4-15820, 4-15823 e 4-16064 presentate dal giugno al luglio del 1999, tutte sinora rimaste senza risposta alcuna nonostante la gravità e la delicatezza del «caso Sezione Fallimenti» del tribunale di Bari;

che in particolare l'anomalia della permanenza del dottor Saverio Nanna nella funzione di presidente del tribunale di Bari nonostante la chiara incompatibilità ambientale determinatasi a causa dell'indagine in corso (e sulla quale è caduto un silenzio tombale) e i conseguenti imbarazzati disagi di tutti gli «operatori» di giustizia;

che la Curatela del Fallimento Leset esperì contro l'avvocato Bruno Volpe (ora sospeso dall'esercizio professionale) un sequestro conservativo *ante causam*;

che detto ricorso fu depositato il 12 aprile 1999 assegnato dal presidente del tribunale Nanna nello stesso giorno e dal giudice designato accolto il 14 aprile;

che l'avvocato Bruno Volpe ha a sua volta presentato ricorso ex articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, sostenendo che il sequestro ha perso efficacia per il decorso di termini procedurali;

che il Volpe afferma che nonostante sia trascorsa oltre una settimana dal deposito del ricorso non solo non è stata fissata la relativa udienza ma non è stato neppure designato un giudice che a tanto provveda;

che l'assegnazione del giudice (o della sezione di cui il giudice designato è componente) spetta al Presidente del tribunale che – come è noto – è il dottor Saverio Nanna, direttamente coinvolto nelle indagini su dichiarazioni accusatorie dello stesso ricorrente avvocato Volpe;

che il ritardo nella assegnazione del procedimento è posto dall'avvocato Volpe in comparazione della estrema rapidità con la quale il sequestro fu accolto ed origina nel cittadino Volpe sospetti di parzialità,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in relazione ai fatti di cui in premessa, previo accertamento immediato della loro eventuale fondatezza;

se il Ministro abbia disposto la richiesta ispezione e, in caso negativo, quale ne sia il motivo;

se nel corso dell'eventuale ispezione si abbia avuto modo di interpellare il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari e conoscerne il parere.

(3-03205)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che le interrogazioni nn. 4-15630, 4-15666, 4-15820, 4-15823, 4-16064, 4-16583, presentate dallo scrivente continuano a rimanere senza risposta alcuna;

che è facoltà del Ministro rifiutarsi di rispondere sul caso «sezione fallimenti del tribunale di Bari»,

si chiede di sapere se il Ministro intenda avere la cortesia di esplicitare tale rifiuto di rispondere onde consentire all'interrogante di trarre le doverose conseguenze politiche o se il Ministro stesso ritenga che sia più utile (anche se poco cortese) tenere l'interrogante «in campana» o se, infine, ancora il Ministro si sia visto rifiutare le risposte dai magistrati baresi cui certamente il suo Gabinetto si è rivolto.

(3-03208)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che le interrogazioni 4-15630, 4-15666, 4-15820, 4-15823, 4-16064 e 4-16583 sono tutte rivolte al fine di diradare le nebbie che avvolgono il caso della sezione fallimentare del tribunale di Bari;

che l'avvocato Bruno Volpe, prima della sospensione cautelare dall'albo degli avvocati di Bari, aveva in atto incarichi di curatore di numerosi fallimenti;

che per tale funzione aveva maturato compensi e in particolare:

per il fallimento Di Pinto aveva ricevuto a saldo lire 3.000.000, ma la metà di tale compenso la sezione vuole da lui recuperare giudizialmente in quanto eccedente la tariffa professionale;

per il fallimento Leset l'avvocato Volpe aveva ricevuto a saldo lire 50.000.000 ma la sezione fallimenti oggi, ritenendo congruo un onorario di sole lire 10.000.000, ha ordinato al nuovo curatore di recuperare giudizialmente dall'avvocato Volpe la differenza di lire 40.000.000;

che in entrambi i casi citati il giudice delegato che ha proposto ed ottenuto dalla sezione di liquidare all'avvocato Volpe somme di gran lunga maggiore di quanto a lui spettassero era sempre il dottor Nanna, allora presidente della sezione, oggi presidente del tribunale di Bari;

che pertanto, a detta della stessa sezione fallimenti (ora composta da altri magistrati), fu il dottor Nanna a beneficiare l'avvocato Volpe di somme non dovute, a tutto danno dei creditori dei fallimenti citati;

che la funzione del giudice delegato, ai sensi della legge sul fallimento, è quella di vigilare l'opera del curatore (articolo 25) e di redigere relazione sul compenso del curatore (articolo 39),

si chiede di sapere se finalmente il Ministro in indirizzo ritenga o meno di occuparsi della vicenda, se questa volta si sia convinto della necessità di ordinare un'ispezione, se valuti positivamente l'opportunità di trasmettere le notizie di cui in premessa alla procura della Repubblica di Potenza che indaga sul dottor Nanna (ma dell'indagine non si conoscono gli sviluppi), onde consentire l'accertamento di eventuali nuove ipotesi delittuose.

(3-03209)

PRESIDENTE. Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questo Ministero, a seguito di prime segnalazioni, risalenti all'anno 1997, nelle quali si insinuavano sospetti in merito al corretto operato del dottor Nanna in qualità di presidente della sezione fallimentare di Bari, non ha trascurato di disporre i dovuti accertamenti avuto riguardo agli elementi via via acquisiti.

È ovvio che nessuna iniziativa è stato possibile intraprendere sulla base di alcuni esposti anonimi dapprima pervenuti, per la inidoneità di scritti privi di paternità ad offrire materia per la promozione di indagini sul versante disciplinare o delle incompatibilità.

Sulla scorta di più significativi dati acquisiti, poco tempo dopo, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha avviato azione disciplinare nei confronti del dottor Nanna, nel frattempo candidatosi per l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Bari; la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza in data 17 aprile 1998 (non impugnata), ha disposto, peraltro su conforme richiesta dello stesso Procuratore Generale, non farsi rinvio al dibattimento per riconosciuta insussistenza degli addebiti (in particolare il magistrato in questione era stato incolpato di aver conferito a tre professionisti del foro di Bari un numero eccessivo di incarichi di difensore in procedure fallimentari nelle quali egli svolgeva le funzioni di giudice delegato, così da far sorgere sospetti di parzialità a loro favore, avuto anche riguardo alla circostanza che, nello stesso periodo di tempo, due dei medesimi erano stati nominati curatori in numerose procedure fallimentari). Il Consiglio superiore, pur ravvisando una certa imprudenza nell'individuazione e nell'adozione dei criteri di scelta dei difensori delle procedure fallimentari, che non hanno tenuto nel dovuto conto l'esigenza di garantire l'opportuna trasparenza e leggibilità di essi, ha tuttavia ritenuto che non emergessero elementi di responsabilità disciplinare sia per l'assenza di alcuna ragione di interesse personale, sia perché le scelte operate sarebbero state dettate dalla volontà di perseguire l'obiettivo di maggiore efficienza possibile nell'interesse delle procedure concorsuali trattate.

Solo una volta conclusosi favorevolmente il procedimento disciplinare lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha conferito, in data 13 maggio 1998, al dottor Nanna - previo concerto espresso (anche

in favore di altri due magistrati) in data 23 aprile 1998 dal Ministro pro-tempore – l'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Bari.

Successivamente si è appreso per il tramite dell'Ispettorato generale, cui era stato comunque affidato il compito di seguire gli sviluppi della vicenda, che, lo scorso anno, la Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un procedimento penale a carico del suddetto dottor Nanna (e di altri soggetti, alcuni dei quali facenti parte del personale amministrativo degli uffici giudiziari di Bari) per gli ipotizzati reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 323 e 378 del codice penale (corruzione, corruzione in atti giudiziari, abuso di ufficio, favoreggiamento).

Al riguardo, l'Ufficio inquirente ha comunicato che il procedimento, sorto a seguito di esposti sulla gestione della sezione fallimentare del Tribunale di Bari, è connotato da profili di particolare complessità (anche a ragione di un suo collegamento con altra procedura pendente a Bari) e versa ancora nella fase delle indagini preliminari: indagini svolte dal nucleo regionale di polizia tributaria di Bari e tuttora coperte da segreto.

Tenendo conto di tali premesse appare inopportuno, allo stato, da parte del Ministro assumere iniziative anche ispettive che andrebbero inevitabilmente a sovrapporsi a quelle in atto condotte dall'autorità giudiziaria: restando fermo invece che il Ministro continuerà – come finora ha fatto – a seguire la vicenda mediante l'acquisizione di ogni utile informazione.

Quanto alla fase cautelare del procedimento per sequestro conservativo promosso dalla curatela del fallimento «Leset» nei confronti dell'avvocato Bruno Volpe essa si è conclusa, con esiti favorevoli per la parte ricorrente, con ordinanza, confermativa di un decreto in precedenza emesso, del 4 maggio 1999, non fatta oggetto di reclamo; alla successiva istanza avanzata dalla parte soccombente per l'ottenimento della declaratoria di inefficacia della misura cautelare concessa non si è fatto seguito per volontà dell'avvocato stesso; quest'ultimo, infatti, ha rinunciato all'azione nella prima udienza fissata per la fase di merito, peraltro ancora pendente profilandosi l'eventualità di una transazione, nella quale la curatela, oltre a rivendicare la restituzione dell'importo pari a lire 295.639.403, ha proposto azione risarcitoria per i danni derivanti, tra l'altro, da violazioni della legge fallimentare.

La linearità di fondo che connota i passaggi della descritta vicenda processuale lascia sullo sfondo l'eventuale non corrispondenza dei tempi di fissazione dell'udienza delle prime due procedure menzionate, per la insussistenza di dati significativi atti a fondare la presunzione di parzialità ipotizzata dall'avvocato Volpe; le cui esigenze difensive non risulta siano state in alcun modo ostacolate dallo sviluppo complessivo del procedimento, il quale, per quanto si è detto, ha fatto registrare, alla fine, una rinuncia dell'avvocato medesimo all'istanza per la declaratoria di inefficacia del sequestro.

Si aggiunge che, contrariamente a quanto asserito dall'interrogante, il Ministro non ha mai inteso non dare risposta agli atti ispettivi presentati. Ha solo dovuto attendere che gli uffici giudiziari potessero fornire sulle

vicende informazioni di una qualche significatività: cosa che era difficile pretendere all'epoca della presentazione delle interrogazioni trattandosi di procedimenti che sono tuttora in fase iniziale e quindi coperti da segreto.

BUCCIERO. Signor Presidente, la risposta fornita dal rappresentante del Governo mi lascia totalmente insoddisfatto; d'altra parte, non mi aspettavo qualcosa di diverso. Infatti, viene confermata la mia impressione, ormai costante da anni, che anche il Ministero della giustizia operi alla pari del Consiglio superiore della magistratura e dell'Associazione nazionale magistrati, vale a dire come una sorta di sindacato che protegge i magistrati qualunque comportamento negativo abbiano posto in essere. La conferma mi viene anche dal fatto che, pur avendo presentato nove interrogazioni sull'argomento (di cui forse una un po' generica), mi è stata fornita risposta solo a tre di esse.

Mi consentirà il Governo di rinviare le mie valutazioni finali al momento in cui potrò esaminare il testo scritto della risposta fornita dal sottosegretario Ayala; preannuncio, però, che presenterò un'ulteriore, definitiva e complessiva interrogazione sull'argomento.

Tale questione, infatti, è di estrema delicatezza perché, a prescindere dai fatti specifici ai quali si è creduto da parte del Governo di rispondere, si pone un problema di fondo al quale non si è voluto dare risposta: il presidente del tribunale di Bari, dottor Nanna, pur essendo indagato ormai da molto tempo ed imputato di gravissimi reati, continua a ricoprire il suo incarico e la procura di Potenza, pur avendo raccolto tutti gli elementi necessari, stranamente non ritiene di richiederne un rinvio a giudizio. Non è stata valutata da parte del Consiglio superiore della magistratura, nonostante – ripeto – la gravità dei reati imputatigli, la possibilità di avviare il procedimento per il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 2, per incompatibilità ambientale. Come sappiamo, il presidente del tribunale ha notevolissimi poteri di conduzione di tutto il tribunale civile e penale, però il dottor Nanna nonostante i sospetti continua a ricoprire il suo incarico. Ovviamente sono per la totale presunzione di innocenza a favore di tutti, ma il caso di incompatibilità ambientale esula da una qualsiasi affermazione di responsabilità.

Per tale situazione, avvocati ed una parte della magistratura vivono in una situazione di grandissimo imbarazzo. Si è ritenuto tuttavia (non so per quale motivo, forse grazie alle protezioni che il Consiglio superiore della magistratura ha già voluto dare al dottor Nanna in occasione della sua nomina a presidente del tribunale di Bari) di non avviare il procedimento di incompatibilità ambientale che nel tribunale di Bari è considerato necessario; tra l'altro, il presidente Nanna ha già raggiunto quarant'anni di carriera e, pertanto, è al limite della pensione.

In ordine, poi, ai fatti specifici di cui alle mie interrogazioni, in attesa di esaminare il testo scritto della risposta del Governo, posso soltanto anticipare che non è stata fornita risposta all'interrogazione 3-03209, lì dove viene delineata la seguente situazione: la sezione fallimentare del tribunale di Bari, così come attualmente composta (il dottor Nanna non è più uno

dei componenti), ha ritenuto che il curatore dei fallimenti Di Pinto e Leset avesse incassato un compenso maggiore di quanto gli spettasse e, pertanto, ha avviato un'azione di recupero di queste maggiori somme. Nella mia interrogazione ho fatto presente che il giudice delegato è responsabile per avere liquidato al curatore tali maggiori somme, proprio perché ha la specifica funzione di controllare e di autorizzare i pagamenti. La richiesta di restituzione delle maggiori somme, dunque, fa nascere in capo al giudice delegato una responsabilità solidale – diciamo così – con lo stesso curatore.

Chi era il giudice delegato che doveva vigilare sull'operato di quel curatore, che è considerato un complice in questo procedimento penale? Se le notizie giunte dalla procura di Potenza sono esatte, era proprio il dottor Nanna, allora presidente della sezione fallimenti. Quindi, da parte dell'attuale sezione fallimentare c'è una chiamata in correità, se così vogliamo dire, dell'allora giudice delegato dottor Nanna per non avere controllato – per usare un eufemismo – le liquidazioni di eccessivo compenso.

Quello che più mi preoccupa, inoltre, è la conduzione del procedimento penale per i reati elencati dal Governo. Sembra infatti che la procura della Repubblica di Potenza si sia limitata a fatti specifici di corruzione, abuso d'ufficio o altro, mentre non ha voluto indagare sul fatto più generale, cioè sui criteri di nomina dei curatori fallimentari nella sezione fallimenti di Bari: per un certo periodo di tempo (dal 1994 al 1999), infatti, vi era una preferenza ingiustificata verso un determinato gruppo di professionisti (avvocati e commercialisti), che in tal modo risultavano – è facile effettuarne il controllo – privilegiati nella selezione.

Ancor più fa specie che la selezione avvenisse a favore di persone che una grande esperienza in materia fallimentare non l'avevano. Sono stati nominati certamente anche professori universitari, professionisti di tutto rispetto e al di sopra di ogni sospetto, ma dalla statistica emerge che la selezione ha favorito un gruppo particolare.

Questo è il vero scandalo della sezione fallimentare del tribunale di Bari. La procura di Potenza avrebbe dovuto indagare su questo fenomeno che inficia la credibilità di tutta l'amministrazione giudiziaria.

Dunque, con riserva di esaminare più approfonditamente la risposta del Sottosegretario, mi dichiaro insoddisfatto della risposta fornita.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Greco:

GRECO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 28 marzo 1998, a qualche ora dal suicidio nel carcere delle Vallette di Torino di Edoardo Massari, si è suicidata nel carcere femminile di Trani la detenuta Teresa Massari, di 34 anni, madre di un figlio, con lo stesso cognome ma non avente alcuna parentela con lo «squatter» di Torino;

che il primo suicidio è stato oggetto di dibattiti, notizie e persino di cortei di piazza, mentre il secondo è rimasto quasi del tutto ignorato;

che, comunque, il silenzio della morte della povera Teresa Massari non ha impedito di accertare che la stessa era stata ristretta nel carcere tranese nell'ottobre del 1997 per espiazione di un residuo di pena che sarebbe stata scontata nel luglio del 1998;

che, tra l'altro, è stato accertato che la Massari era persona tossicodipendente, affetta da virus HIV, condannata per spaccio ed estorsione, reati connessi al suo stato di tossicodipendente;

che, inoltre, si è appreso che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha da tempo denunciato una situazione all'interno del carcere femminile di Trani di gravi carenze organizzative, con particolare riferimento alla mancata designazione di un comandante di reparto;

che in ogni caso, indipendentemente da eventuali concause di disorganizzazione che abbiano potuto determinare anche la mancanza di un'adeguata attenzione verso la particolare situazione psicofisica della Massari, nonchè dell'eventuale sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione in favore della condannata delle disposizioni previste negli articoli 47 e 48-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso in questione appare sicuramente inosservata la norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che testualmente dispone:

«1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al suo stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.»

si chiede di sapere:

se e quali accertamenti siano stati disposti in ordine al suicidio di Teresa Massari nel carcere femminile di Trani;

se e quali interventi si intenda adottare per risolvere le carenze organizzative lamentate dagli organismi sindacali;

se e quanti provvedimenti siano stati sino ad oggi adottati dal Ministro finalizzati all'acquisizione di case mandamentali e allo loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva;

se e quante di queste case abbiano avuto in Puglia una tale destinazione;

perchè mai la Massari si trovasse a scontare un residuo di pena di pochi mesi in una struttura carceraria ordinaria;

se il Ministero abbia in programma di potenziare la struttura di cui al citato articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 o se, viceversa, intenda risolvere il problema delle tossicodipendenze privilegiando misure come quella della depenalizzazione o della legalizzazione delle droghe.

(3-01785)



AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo opportuno chiarire preliminarmente che Teresa Massari era ristretta nella casa di reclusione di Trani in esecuzione di una condanna per furto e ricettazione con fine pena al 31 luglio successivo; inoltre era giudicabile per il reato di estorsione dinanzi al Tribunale di Bari. Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha precisato poi che dagli atti dell'ufficio risulta che aveva in passato presentato un'istanza di affidamento al servizio sociale ex articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, definita in data 22 novembre 1996 con decreto di non luogo a provvedere per intervenuta rinuncia. Altra istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997 fu rigettata per il comportamento non regolare tenuto in carcere.

Chiarita la sua posizione giuridica, si rappresenta che in relazione al suicidio avvenuto nella predetta casa di reclusione il 28 marzo 1998 sono state promosse un'indagine amministrativa da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e un'indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; all'esito di tali indagini non sono emerse responsabilità del personale penitenziario o di altri.

L'indagine amministrativa ha consentito di accertare che la povera Massari, che era ristretta da sola in cella su sua richiesta anche per la difficoltà che aveva nell'intrattenere rapporti con terze persone, è stata soccorsa alle ore 18,30 dall'agente di turno, il quale pochi minuti prima l'aveva vista intenta a guardare la televisione. In tale atteggiamento era stata peraltro notata anche da alcune detenute che si stavano recando nella sala dove si svolgono le attività socializzanti. La Massari è stata subito soccorsa e portata nell'infermeria del carcere dove il medico di servizio ha inutilmente tentato di rianimarla. Trasportata quindi in ospedale, i medici non hanno potuto che constatarne la morte, che dal referto, acquisito dall'autorità giudiziaria, risulta avvenuta alle ore 18,50.

Nella relazione ispettiva si evidenzia anche che la Massari era sottoposta al regime di grande sorveglianza, regime che prevede un più attento controllo rispetto agli altri detenuti; tale regime è stato disposto per le sue condizioni di salute, per avere attuato precedentemente, quando si trovava nel carcere di Bari, atti autolesionistici, che in una occasione hanno comportato anche il ricovero in ospedale, e per le difficoltà accennate ad avere rapporti con terze persone, a ragione delle quali aveva subito anche procedimenti disciplinari. Dagli accertamenti è risultato poi che sono state osservate le disposizioni alle quali gli operatori penitenziari devono attenersi per i detenuti nei cui confronti viene disposta tale speciale sorveglianza. Peraltro era stata scelta, proprio per le condizioni della Massari, una cella ubicata in luogo facilmente sorvegliabile dagli operatori penitenziari, che, infatti, come detto, si accorsero del drammatico gesto poco dopo che era avvenuto.

Nella relazione ispettiva si precisa anche che proprio a ragione delle condotte cui si è accennato si è reso necessario disporre il trasferimento della Massari dal carcere di Bari ad altro istituto, optandosi poi per quello di Trani a ragione della vicinanza a Bari che avrebbe consentito alla de-

tenuta di mantenere rapporti con la famiglia di origine, in particolare con la madre e la figlioletta di quindici mesi.

Quanto all'indagine penale, la competente Procura della Repubblica ha precisato che fin dal primo momento sono risultate evidenti le cause della morte per cui non è stato ritenuto necessario disporre l'autopsia. Quindi non essendo emerse responsabilità a carico di terzi, è stata richiesta l'archiviazione, accolta dal GIP con provvedimento del 6 maggio 1998.

Con riferimento agli altri quesiti posti dall'atto ispettivo si evidenzia che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che le organizzazioni sindacali hanno più volte richiesto l'assegnazione al carcere femminile di Trani di un comandante di reparto. Il Dipartimento ha ritenuto tuttavia di non condividere tale richiesta poiché in un complesso penitenziario retto con un'unica direzione è apparsa inopportuna la presenza di due comandanti di reparto con distinte competenze. Inoltre si è tenuto conto che la casa di reclusione di Trani costituisce una semplice sezione della casa circondariale e non un autonomo istituto.

Sulla gestione complessiva dell'istituto di Trani l'amministrazione penitenziaria ha peraltro evidenziato che non sono emerse particolari disfunzioni o carenze organizzative.

Per quanto concerne le problematiche connesse alle case mandamentali, come è noto la legge 3 agosto 1999, n. 265 - articolo 34 - ne ha disposto la soppressione. Il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento.

La stessa norma - comma 3 - ha previsto peraltro il mantenimento, quali istituti penitenziari, di 25 strutture mandamentali individuate sulla base di specifici criteri (condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale). Con provvedimento in data 17 febbraio al visto dell'organo di controllo, sono stati individuati tali istituti.

In applicazione di tale normativa il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha precisato che sta procedendo, con provvedimenti in corso di perfezionamento, all'acquisizione delle predette 25 strutture. Per la regione Puglia saranno mantenuti gli istituti di Altamura, Casamassima e Spinazzola, in provincia di Bari, Bovino, Trinitapoli e Rodi Garganico, in provincia di Foggia ed infine Maglie in provincia di Lecce.

L'amministrazione penitenziaria ha infine precisato che nella regione Puglia il solo istituto penitenziario di San Severino è adibito esclusivamente alla cura e all'assistenza dei detenuti tossicodipendenti. In tale istituto, che non presenta una situazione di sovraffollamento e nel quale viene attuato un regime di custodia attenuata, i detenuti sono ben inseriti nei programmi riabilitativi, secondo protocolli terapeutici redatti d'intesa tra l'equipe dell'istituto e il competente SERT.

Concludendo si può anche ricordare che il Governo ha assunto importanti iniziative, in via di attuazione, per quanto riguarda le problematiche relative all'assistenza sanitaria degli internati e dei detenuti tossicodipendenti.

Come è noto, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1998 ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della medicina penitenziaria con l'obiettivo del miglioramento dell'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari. Sulla base di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

In particolare l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Con circolare del 28 dicembre a firma congiunta dei Ministri della giustizia e della sanità e con circolare del 29 dicembre a firma del Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria sono state impartite le disposizioni attuative del citato decreto.

Si tratta di una significativa riforma che si auspica possa contribuire a migliorare il livello, anche qualitativo, dell'assistenza sanitaria in favore dei detenuti tossicodipendenti. Il Governo seguirà certamente con la massima attenzione questa prima fase d'avvio della riforma in questione, pronto a valutare l'eventuale necessità di interventi correttivi nel settore.

GRECO. Signor Presidente, mi aspettavo una risposta di questo genere, mi aspettavo cioè che il Governo ci dicesse che non sono state accertate responsabilità penali e non sono stati avviati procedimenti disciplinari.

Lungi da me l'idea di accusare dal punto di vista penale il personale penitenziario, magari per mancato controllo sulla povera Teresa Massari, tossicodipendente. Volevo invece richiamare l'attenzione del Governo sulla inadempienza rispetto all'attuazione di una precisa norma, l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La prima parte di questo articolo – lo ricordo a me stesso – prevede che le persone condannate per reati connessi al loro stato di tossicodipendenti devono scontare la pena detentiva in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socioriabilitativi.

Il rappresentante del Governo afferma che nel caso della povera Teresa Massari era stato concesso anche l'affidamento ai servizi sociali. Questo non mi interessa; chiedo piuttosto come mai la signora Massari, condannata a una pena di pochi mesi per spaccio, estorsione e reati connessi al suo stato di tossicodipendente (era anche affetta da virus HIV), non abbia potuto scontare la pena in un istituto diverso da quello di Trani.

Ecco perché parlo di inadempienza da parte del Governo. È da tempo che denuncio che questa norma passa inosservata, spesso anche da parte dei magistrati. In un convegno del 1995, quando ero ancora magistrato, denunciai pubblicamente la situazione, dissi che se mi fosse capitato un caso come questo avrei citato il Governo per risarcimento dei danni.

Si tratta di una norma che vige da dieci anni, ma resta completamente inattuata; e non per disattenzione della magistratura, ma perché i magistrati non sanno dove far scontare le pene ai tossicodipendenti. Non ci sono gli istituti appositi.

Ho allora approfittato dell'occasione di questo suicidio per chiedere assicurazioni che l'articolo 95 sia finalmente attuato.

Ho un dubbio però, che ho espresso anche l'anno scorso in questa stessa Commissione: che non si voglia attuare l'articolo 95 perché il Governo intende far passare finalmente la legge sulla liberalizzazione della droga. Perché coloro i quali sostengono la liberalizzazione e la legalizzazione degli stupefacenti sottolineano che le carceri sono piene di tossicodipendenti: le carceri non dovrebbero essere piene di tossicodipendenti, perché nel 1990 il Governo ha varato questa normativa. Mi meraviglio, quindi, che esistano ancora tossicodipendenti che devono scontare le loro pene in istituti ordinari. Nel momento in cui verrà data attuazione alle previsioni contenute nel citato articolo 95, non daremo più spunto alle varie iniziative volte alla liberalizzazione degli stupefacenti, invocata sotto la scorta dello *status* particolare dei tossicodipendenti.

Mi si consenta, poi, di evidenziare un altro aspetto; in tal modo, forse potrò fare a meno di invocare una risposta ad una successiva interrogazione, che presenterò sempre sul medesimo tema. Nel carcere di Trani, caro sottosegretario Ayala, nell'ottobre 1998, vi erano 450 detenuti di cui circa 100 tossicodipendenti, 15 affetti da AIDS, decine di sieropositivi per il *virus* dell'epatite B e C, e numerosissimi soggetti con disturbi mentali. Il carcere di Trani, tuttavia, era ed è tuttora privo di assistenza a causa dell'esaurimento dei fondi del capitolo n. 2102 del bilancio degli istituti di pena di Trani: non vi sono più farmaci salvavita per i malati di AIDS, non si fanno più analisi o ecografie, non vi sono psichiatri né si effettuano i periodici controlli ginecologici. Ho denunciato tale situazione a distanza di pochi mesi (dall'8 aprile 1998 al 14 ottobre 1998). So che l'OSAPP (l'organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha fatto molte rimostranze nel merito; di recente, circa due settimane addietro, ho partecipato ad un ulteriore congresso denunciando la persistenza di tale situazione disastrosa del carcere di Trani.

Mi aspetto, pertanto, che quando il Governo verrà a rispondere alle interrogazioni 4-12749 e 4-15792 mi fornirà maggiori assicurazioni su tale questione.

Voglio far presente, infine, che l'ultima interrogazione da me presentata si riferisce anche al pericolo di una rinascita del terrorismo all'interno del carcere di Trani. Caro rappresentante del Governo, lei sa infatti che a Trani vi sono ancora terroristi detenuti accanto a tossicodipendenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione presentata dai senatori Bosi, Callegaro e D'Onofrio.

BOSI, CALLEGARO, D'ONOFRIO. – *Al Ministro della giustizia.* –  
Premesso:

che con precedente interrogazione sottoscritta con altri colleghi veniva posto il caso del dottor Nicola Silvestri, dirigente del Ministero della giustizia, con il profilo professionale di direttore coordinatore d'istituto penitenziario;

che il caso suddetto consiste in un atteggiamento di lunga e reiterata azione persecutoria del Ministero, tanto ingiusta, quanto intollerabile, operata in danno del suddetto dirigente;

che tale grave valutazione non è solo un'opinione degli interroganti, ma viene fatta propria nel corpo delle sentenze del TAR della Toscana e dei tribunali di Pistoia e Firenze che, a più riprese, censurano l'operato dell'amministrazione, sia sotto il profilo dell'abuso nei confronti del funzionario, sia sotto il profilo della violazione dei più elementari diritti della difesa, tanto che il Ministero è stato condannato a risarcire il danno subito dal Silvestri con la somma di lire 150 milioni, oltre gli interessi legali e rivalutazioni monetarie, danno che è stato risarcito non per iniziativa spontanea del Ministero ma in virtù di atto di pignoramento eseguito il 14 dicembre 1998 dall'ufficiale giudiziario giusto l'atto di precetto del tribunale di Pistoia del 1° dicembre 1998 per un importo di lire 183.804.054 oltre le spese ed altri oneri;

che la lunga sequela dei provvedimenti del Ministero della giustizia contro il dottor Nicola Silvestri si è, dalla data della precedente interrogazione, ulteriormente «arricchita» con un arbitrario atto del provveditorato regionale del Ministero che, in data 7 maggio 1999 – immediatamente dopo la riassunzione del Silvestri nella piena titolarità della direzione della casa circondariale di Empoli – gli ha notificato una richiesta di sottoposizione a visita collegiale per l'accertamento del suo stato di salute e, quindi, per provvedere «alla dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità»;

che, anche in questo caso, su ricorso dell'interessato, il tribunale penale e civile di Firenze, vista l'ampia documentazione prodotta dal ricorrente, ha sospeso il provvedimento del Ministero della giustizia dichiarandolo «palesamente illegittimo»;

che il Silvestri presta puntualmente e regolarmente servizio alla direzione della casa circondariale di Empoli né si conoscono motivi validi per indurre il Ministero ad assumere siffatte e gravi iniziative;

che questa lunga e paradossale battaglia legale ingaggiata dal Ministero sembra in verità abbia origine da presunte «difficoltà sorte tra la direzione dell'istituto penitenziario e le organizzazioni che operano sul territorio per la trattazione di affari di primaria importanza sociale e penitenziaria»;

che tali difficoltà, con le organizzazioni che operano sul territorio, consistono in una esorbitante presenza all'interno del carcere di gruppi di animatori ed operatori di varia natura messi unilateralmente a disposizione dall'amministrazione provinciale di Firenze e dal comune di Empoli e da essi pagati;

che l'istituto penitenziario di Empoli è un carcere femminile a «custodia attenuata» ospitante solo 13 detenute, a fronte di 48 agenti di polizia penitenziaria e 25 operatori sanitari fra infermieri, medici e psicologi con una media di 6 unità di personale per detenuto, rendendo con ciò inevitabilmente problematico il coinvolgimento di altri numerosi operatori provenienti dall'esterno,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti dei funzionari che si sono resi protagonisti di provvedimenti pervicacemente illegittimi e contrari a sentenze passate in giudicato;

se si ritenga opportuno promuovere una ispezione nei confronti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con particolare riguardo all'ufficio centrale del personale ed al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Firenze;

se, in ordine ai danni già liquidati al dottor Silvestri per circa 200 milioni, si intenda interessare gli organi di controllo dell'amministrazione, e specificamente la procura della Corte dei conti, affinché vengano valutate le conseguenti ipotesi risarcitorie nei confronti del Ministero della giustizia;

come si valuti il rapporto esistente fra il numero delle detenute a custodia attenuata assegnate al carcere femminile di Empoli e le unità di personale di custodia ed assistenza ad esso assegnate, anche in relazione alla situazione di affollamento e di carenze di organico largamente diffusa nel nostro sistema carcerario.

(3-03216)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Come ricordato dall'interrogante, la vicenda del dottor Nicola Silvestri, direttore coordinatore di istituto penitenziario, ha formato oggetto dell'interrogazione 4-14780 a firma dei senatori Callegaro, D'Onofrio e dello stesso senatore Bosi.

A quel documento è stata data risposta il 30 ottobre 1999.

Anche in merito all'attuale interrogazione è stato interessato il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito elementi di aggiornamento e di ulteriore precisazione dei fatti in base ai quali è possibile ricostruire la vicenda nei termini che seguono.

Per quanto riguarda i vari trasferimenti la predetta amministrazione ha innanzi tutto precisato che il dottor Nicola Silvestri propose ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Toscana per l'annullamento del provvedimento del 21 marzo 1997 con il quale era stato disposto il suo trasferimento dalla Casa circondariale di Empoli al Provveditorato regionale di Firenze a seguito delle difficoltà sorte tra la Direzione dell'istituto e le organizzazioni che operano sul territorio per la trattazione di affari di primaria importanza sociale e penitenziaria, con i conseguenti negativi effetti sulle attività finalizzate al trattamento dei detenuti, difficoltà che si riteneva fossero riconducibili all'inerzia del dottor Silvestri, responsabile della struttura.

Con ordinanza n. 280 del 22 aprile 1997, il TAR respingeva l'istanza incidentale di sospensiva che il ricorrente aveva avanzato unitamente alla richiesta di accoglimento del ricorso.

Avverso detta statuizione il Silvestri propose ricorso al Consiglio di Stato che veniva respinto con ordinanza n. 1872 del 1997, per mancanza

dei presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Successivamente il TAR adito, con sentenza n. 44 del 1998, accoglieva però, nel merito, il ricorso *de quo*, per violazione del principio del contraddittorio, poiché non era stato consentito all'interessato di partecipare fattivamente alla determinazione consensuale del contenuto del provvedimento.

Interessata al riguardo, l'avvocatura dello Stato riteneva non utilmente impugnabile la sentenza, in quanto non sussistevano ragioni di celerità che giustificavano la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Nelle more della decisione definitiva nel merito del TAR, che come accennato accolse il ricorso per vizi procedurali, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su richiesta dello stesso Silvestri, dispose l'invio di detto funzionario in missione continuativa presso l'istituto penitenziario di Pistoia, con decorrenza dal 3 marzo 1998, con l'incarico di assumere la reggenza dell'istituto stesso, in quanto il direttore titolare era stato a sua volta destinato provvisoriamente ad altro incarico presso la sede centrale del Dipartimento.

Nel mese di febbraio 1999, nel corso di una visita ispettiva, due dipendenti della casa circondariale di Pistoia rendevano dichiarazioni con le quali segnalavano di avere ricevuto particolari attenzioni da parte del direttore.

Di tali dichiarazioni veniva informata la procura della Repubblica di Pistoia presso la quale è attualmente pendente procedimento penale.

Nel corso dell'ispezione emergeva anche una situazione di generale confusione riconducibile alle modalità di direzione dell'istituto, oltre ai gravi fatti sopra accennati.

Atteso quanto sopra, con provvedimento del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria del 31 marzo 1999 il Silvestri veniva trasferito presso il provveditorato di Firenze – carente di figure direttive – così reiterando l'originario provvedimento che era stato annullato dal TAR per vizi procedurali.

Con ordinanza del 22 aprile 1999 il pretore di Empoli sospendeva in via cautelare, su ricorso dell'interessato, il predetto provvedimento del 31 marzo e ordinava la reintegrazione del dottor Silvestri nella titolarità della sede di Empoli, reintegrazione che avveniva con provvedimento dell'amministrazione dell'11 maggio successivo, mentre per il giudizio di merito la causa, riassunta nei termini previsti, veniva fissata al 17 febbraio 2000. A tale udienza il giudice del lavoro ha sospeso il giudizio, fissando alle parti il termine di giorni 60 per promuovere il tentativo di conciliazione.

Con provvedimento, infine, del 22 novembre ultimo scorso l'amministrazione ha disposto il trasferimento del dottor Silvestri, su sua richiesta, al provveditorato regionale di Firenze. Anche avverso tale provvedimento il Silvestri ha presentato ricorso, sebbene, come detto, fosse stato adottato su sua richiesta, ricorso ancora pendente.

Per quanto riguarda gli sviluppi giudiziari della vicenda, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che nel frattempo il Silvestri ritenendo lesi i propri diritti, con atti rispettivamente del 29 luglio e del 2 novembre 1998, agiva giudizialmente innanzi al pretore, in funzione di giudice del lavoro, e avanti al TAR per la mancata ottemperanza della citata sentenza n. 44 del 1998, a lui favorevole.

Il pretore di Empoli, all'udienza del 19 novembre 1998 accoglieva il ricorso e condannava l'amministrazione al pagamento in favore del Silvestri della somma di lire 150.000.000 oltre interessi e rivalutazione fissati in lire 12.750.000.

Per tale pagamento, il Silvestri eseguiva un pignoramento a carico della Banca d'Italia, in qualità di terzo, per le somme di cui sopra.

Avverso la sentenza di condanna del pretore l'amministrazione proponeva però appello, accolto dal tribunale di Firenze che, con sentenza del 12 maggio 1999, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Al riguardo il tribunale osservava innanzi tutto che la posizione giuridica del pubblico dipendente, a fronte di un provvedimento del datore di lavoro che ne dispone il trasferimento ad altra sede, ha sempre natura e consistenza di mero interesse legittimo. In ogni caso l'illegittimità del provvedimento non può essere posta a fondamento di una pretesa risarcitoria del dipendente, esperibile solo a tutela di diritti soggettivi, a meno che il danno lamentato sia frutto di un comportamento non già meramente illegittimo ma addirittura illecito da parte della pubblica amministrazione, illiceità che, nel caso di specie, non era emersa da alcuna circostanza.

Pertanto, sulla base di tale pronuncia, sono state avviate da parte dell'amministrazione le procedure per il recupero delle somme percepite dal Silvestri.

Con sentenza n. 256 del 1999 il TAR della Toscana accoglieva il ricorso in ottemperanza - di cui si è già detto sopra - *ex adverso* proposto in ordine al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 44 del 1998.

In merito agli ulteriori profili amministrativi e disciplinari della vicenda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato quanto segue.

Precisa innanzi tutto la predetta amministrazione che con l'ordinanza del 22 aprile 1999, sopra ricordata, il pretore di Empoli aveva motivato la sospensione del provvedimento del direttore generale del 31 marzo che aveva disposto il trasferimento a Firenze anche con le gravi condizioni di salute del Silvestri.

Atteso quanto sopra veniva disposto dall'amministrazione nei confronti del dottor Silvestri l'accertamento medico collegiale *ex* articoli 129-130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Il pretore di Empoli, su ricorso del Silvestri, sospendeva il provvedimento che disponeva la visita e il reclamo avverso tale provvedimento veniva rigettato dal tribunale di Firenze, poiché il provveditore aveva ommesso di indicare un termine per la presentazione delle osservazioni da



parte dell'interessato, nonché l'avvertimento della possibilità di essere assistito da un medico di fiducia.

Attese le ragioni meramente procedurali per le quali il ricorso era stato rigettato, l'amministrazione in data 24 settembre ultimo scorso ha notificato al dottor Silvestri altro provvedimento con il quale viene nuovamente attivata la procedura per il suddetto accertamento medico, procedura ancora in corso.

Il Dipartimento ha altresì comunicato che nei confronti del dottor Silvestri fu promosso, con atto d'incolpazione dell'8 febbraio 1999, procedimento disciplinare per violazione dell'articolo 80, lettera *a*) del testo unico n. 3 del 1957. Il predetto ufficio ha precisato che il procedimento fu instaurato a seguito di nota del provveditore regionale di Firenze, che segnalava che il dottor Silvestri, quale direttore dell'istituto penitenziario di Pistoia, non aveva trattato con l'urgenza e l'attenzione necessarie la pratica relativa alla denuncia di gravi minacce per la propria incolumità presentata da un agente penitenziario.

Tale procedimento è ormai pervenuto alla fase decisionale.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha infine segnalato che nei confronti del dottor Silvestri risulta pendente, oltre al procedimento penale presso la procura di Pistoia, di cui si è detto, il procedimento penale n. 3317 del 1997 presso la procura della Repubblica di Firenze per i reati di cui all'articolo 81 del codice di procedura civile e 323 del codice penale.

Nell'ambito di tale procedimento il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, con ordinanza del 22 novembre 1999, ha disposto l'applicazione nei confronti del Silvestri della misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio per mesi due, per cui l'efficacia del provvedimento ministeriale sopra ricordato di trasferimento del funzionario al provveditorato generale di Firenze veniva sospesa fino all'estinzione della predetta misura.

Al termine di detto periodo di sospensione il dottor Silvestri è stato reintegrato in servizio con decorrenza dal 24 gennaio ultimo scorso presso il provveditorato generale di Firenze. Egli non si è però presentato facendo pervenire al predetto ufficio un telegramma con il quale ha comunicato di essere ammalato. In data 7 marzo ultimo scorso ha inviato al provveditorato un ulteriore telegramma con il quale ha confermato che perdura lo stato di malattia, senza peraltro precisare la prognosi. Alla data di oggi è ancora assente.

Così delineata nei suoi passaggi essenziali e più significativi la vicenda oggetto dell'interrogazione cui si risponde, si osserva che alla luce di quanto sopra non è dato ravvisare, allo stato, comportamenti da parte dell'amministrazione nei confronti del dottor Silvestri, che possano definirsi persecutori o comunque determinati dalla volontà di recargli danno.

Come prima ricordato gli accertamenti medico-collegiali furono disposti solo dopo che il pretore di Empoli, con la pronuncia del 22 aprile 1999, nel sospendere il provvedimento di trasferimento del Silvestri dalla

casa circondariale di Empoli al provveditorato regionale di Firenze, aveva fatto riferimento alle gravi condizioni di salute del ricorrente.

E l'accertamento medico richiesto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria era proprio diretto a valutare la compatibilità dello stato di salute del funzionario con il pieno e proficuo svolgimento delle responsabilità ed attribuzioni connesse all'incarico ricoperto.

Al riguardo, si sottolinea che il Tribunale di Firenze, decidendo sul reclamo presentato dall'amministrazione avverso l'ordinanza pretorile, ha evidenziato, nella motivazione, la piena legittimità della pretesa dell'amministrazione intesa a sottoporre a visita medico-legale il dipendente in questione.

Si aggiunge che le ragioni per le quali sono stati accolti i ricorsi del dottor Silvestri, sostanzialmente riconducibili a vizi procedurali, non sono certamente indicative di una volontà dell'amministrazione di perseguire interessi diversi o contrari a quelli istituzionali e inoltre la causa relativa al provvedimento del 31 marzo 1999 che ha disposto il trasferimento del funzionario presso il provveditorato regionale di Firenze è ancora in corso. Tutti i provvedimenti furono adottati dall'amministrazione all'esito di accertamenti ispettivi, dai quali sono emersi fatti gravi anche di rilevanza penale, e tali da condurre da ultimo al provvedimento di sospensione dalle funzioni, adottato dal GIP di Firenze.

Quanto poi al pagamento a titolo risarcitorio, esso è avvenuto a seguito di pignoramento presso terzi disposto in esecuzione della decisione del pretore di Empoli, poi annullata dal Tribunale di Firenze. Anche riguardo a tale profilo della vicenda non si vede quale rilievo possa essere mosso, almeno allo stato degli atti, nei confronti dei funzionari dell'amministrazione che si sono interessati della questione.

Per quanto concerne l'asserita esorbitante presenza nell'istituto diretto dal Silvestri di gruppi di animatori e operatori esterni, si comunica che il numero totale di coloro che operano presso la casa circondariale di Empoli è di 31 unità e si deposita il prospetto dei programmi dei progetti effettivamente svolti da tali operatori e di quelli in via di realizzazione, precisando che tutti sono stati preventivamente concordati ed approvati dalla Direzione.

Con riferimento all'ultimo quesito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che il personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Empoli, ammontante a 51 unità, risulta in esubero rispetto alle esigenze della struttura che ospita attualmente solo 13 detenute.

Attesa tale situazione è stato precisato che in attesa di un incontro con le organizzazioni sindacali per definire il contingente di organico da porre in mobilità è stato autorizzato il Provveditore regionale a disporre l'invio in missione di un massimo di dieci unità presso altre strutture regionali che hanno carenza di personale.

BOSI. Signor Presidente, la risposta del Governo si muove attraverso la ricostruzione di fatti, atti giudiziari e sentenze che pure hanno un rilievo

importante. Tuttavia, anche sulla scorta di elementi che non compaiono nell'interrogazione ma che ho assunto personalmente, credo che vi sia stato effettivamente un atteggiamento reiteratamente persecutorio nei confronti del dottor Nicola Silvestri.

Il tutto nasce nel momento in cui il carcere di Empoli, dotato di una notevole capienza, viene trasformato in istituto a custodia attenuata, cioè con un numero esiguo di detenuti (dieci circa). In quel momento viene fatto presente al dottor Silvestri che sarebbe stata gradita una direzione al femminile. Di fronte al rifiuto del dottor Silvestri inizia una azione persecutoria con cui si vuole dimostrare che egli probabilmente non è idoneo alla direzione di alcun carcere.

Mi risulta che il braccio di ferro, che ha portato a tutti gli atti giudiziari a cui si è fatto riferimento, sia stato ingaggiato perché il dottor Silvestri aveva una concezione di direzione del carcere più ristretta (così si è detto) rispetto alla visione del carcere a custodia attenuata. Nel carcere di Empoli, non solo si registra un rapporto di 31 dipendenti per 6 detenuti; interviene anche personale di strutture e organizzazioni finanziate dagli enti locali. Tale situazione non è ritenuta del tutto compatibile con la vivibilità all'interno del carcere. Si pensi che in certi momenti intervengono altri 25 operatori. Alcune organizzazioni sono animate sicuramente dal desiderio di operare per il bene delle detenute; altre invece, finanziate dal comune, dalla provincia o dalla regione, sono interessate a garantire il lavoro a personale cosiddetto volontario.

In questa situazione si sono scatenate nei confronti del dottor Silvestri reazioni molto dure, non solo da parte del Provveditorato, ma anche dall'allora direttore generale degli istituti penitenziari. Con ogni mezzo si è cercato di creare casi per giustificare l'allontanamento del dottor Silvestri dalla direzione del carcere. Anche gli ultimi episodi a carattere penale a cui si è fatto riferimento sono emersi nel corso dell'ispezione seguita alle dichiarazioni di una dipendente e sono stati conosciuti dal dottor Silvestri solo attraverso la stampa: prima ancora che l'interessato fosse informato di iniziative giudiziarie a suo carico, le notizie sono comparse sulla stampa con grandi titoli per delegittimare il direttore rispetto ai dipendenti e alle detenute. Si è orchestrata insomma una operazione che avrebbe provocato l'allontanamento del dottor Silvestri dalla direzione del carcere per motivazioni che io definisco socio-politiche, non compatibili con il rapporto che dovrebbe esservi tra l'amministrazione penitenziaria e un suo dirigente. Non solo mancanza di tutela nei confronti del dirigente, quindi, ma addirittura un accanimento che più volte è stato dichiarato illegittimo e talvolta è stato censurato dagli organi giudiziari. Tanto è vero che l'amministrazione è stata condannata a pagare il risarcimento dei danni.

In via informale, al sottoscritto che assumeva informazioni presso gli uffici del Ministero hanno parlato di questa presunta grave malattia (della quale l'interessato invece nega l'esistenza). In ogni caso, per qualunque funzionario o dipendente pubblico che si trovi nelle medesime condizioni e che ogni giorno sia presente «efficacemente» sul posto di lavoro l'esi-

stenza di una grave malattia non può costituire una ragione valida per disporre l'allontanamento.

Per decisione dell'autorità giudiziaria, dopo solo tre giorni dal reintegro nel carcere di Empoli è stata immediatamente richiesta la visita collegiale per provvedere – così recita il provvedimento – alla «dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità».

Evidentemente, questo è un caso assai singolare: non vi sono precedenti in cui l'amministrazione ha promosso un'azione di rimozione per malattia presunta e di dispensa dal servizio per dipendenti pubblici che svolgano regolarmente il proprio lavoro.

Mi ritengo, quindi, insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, perché credo che invece vi sia un atteggiamento persecutorio e vi siano precise responsabilità da parte dei funzionari. Si tratta, a mio avviso, di un caso di inaudita gravità per la concatenazione degli avvenimenti, sia dal punto di vista formale quanto da quello sostanziale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 12,45.*